

XXXII<sup>a</sup> SEDUTA

GIOVEDÌ 16 MAGGIO 1935 - Anno XIII

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . . Pag. 1153

## Disegni di legge:

(Approvazione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 144, che approva la Convenzione firmata in Roma il 30 gennaio 1935-XIII, tra il Governo italiano e la Società di navigazione fiumana "Levante" concernente l'autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi "Levante" e "Orvieto" » (514) . . . . . 1157

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi » (524). . . . . 1157

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 162, che autorizza a nominare in soprannumero guardiamarina, sottotenenti del Genio navale e sottotenenti delle Armi navali » (526). . . . . 1157

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 182, concernente la decorrenza del divieto di vendita dei formaggi vacchini e dei formaggi margarinati » (527) . . . . . 1157

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 165, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 21 febbraio 1935-XIII, n. 153 e 28 febbraio 1935-XIII, n. 170, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (529). . . . . 1161

(Discussione):

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, concer-

nente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e l'istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS) » (528). . . . . 1158

FELICI . . . . . 1158

CATANEO GIOVANNI, *relatore*. . . . . 1159

ZUPELLI . . . . . 1160

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra* . . . . . 1160

(Presentazione) . . . . . 1154

## Interrogazione:

(Svolgimento):

« Perchè le procure del Re richiamino al tribunale per l'istruttoria e per il giudizio i processi che sono, quasi sempre senza precedente istruttoria, giudicati da pretori o da vice pretori onorari » . . . . . 1155

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. . . 1155

COGLIOLO . . . . . 1156

## Relazioni:

(Presentazione) . . . . . 1155, 1163

Ringraziamenti del Senato Polacco . . . . . 1154

Ringraziamenti . . . . . 1154

## Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato) . . . . . 1162

La seduta è aperta alle ore 16.

CARLETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Broglia per giorni 3; Faelli per giorni 5;

Grazioli per giorni 3; Gualtieri per giorni 3; Guidi per giorni 3; Peglion per giorni 4; Sitta per giorni 1; Tassoni per giorni 1; Zoppi Ottavio per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

#### Ringraziamenti del Senato Polacco.

**PRESIDENTE.** In risposta alle condoglianze da me espresse, in nome del Senato, al Presidente del Senato Polacco dopo la morte del Maresciallo Pilsudski, mi è pervenuto il seguente telegramma:

« Prego V. E. di gradire i più sinceri ringraziamenti del Senato polacco per l'amicizia e la simpatia che V. E. e il Senato del Regno d'Italia hanno voluto così fervidamente attestare alla Polonia in questo momento doloroso di lutto per la perdita del nostro eroe nazionale.

WLADISLAW RACZKIEVICZ  
*Maresciallo del Senato ».*

#### Ringraziamenti.

**PRESIDENTE.** Comunico al Senato che la famiglia del defunto senatore Brandolin D'Adda ha fatto pervenire i ringraziamenti per la commemorazione fatta in Senato del compianto nostro collega.

#### Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

**PRESIDENTE.** Prego il senatore segretario Carletti di dar lettura dell'elenco dei disegni di legge e delle relazioni comunicati alla Presidenza.

CARLETTI, *segretario:*

#### DISEGNI DI LEGGE.

*Dal Presidente della Camera dei deputati:*  
Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 227, concernente modificazioni all'ordinamento e funzio-

namento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali (551).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 aprile 1935-XIII, n. 415, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del Regio decreto 4 aprile 1935-XIII, n. 406, relativo a prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (552).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, concernente il trattamento al personale statale e degli enti pubblici richiamato alle armi per mobilitazione (553).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1935-XIII, n. 243, recante norme per le spese di spedalità dei cittadini italiani in colonia e dei sudditi coloniali nel Regno (554).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 297, concernente la istituzione della provincia di Asti (555).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 marzo 1935-XIII, n. 467, recante ulteriore proroga del termine per il funzionamento dell'Alto Commissariato per la città e provincia di Napoli (556).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 370, concernente le nuove attribuzioni dell'Istituto Nazionale per l'Esportazione e il cambiamento della sua denominazione in « Istituto Nazionale Fascista per gli Scambi con l'Estero » (557).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 314, che approva le norme riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (558).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 marzo 1935-XIII, n. 430, riguardante l'aumento del limite di impegno per spese pagabili in annualità e relative a contributi e sovvenzioni previste da leggi speciali (559).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 487, contenente provvedimenti per il servizio di manutenzione, pulizia e custodia del Palazzo di Giustizia di Roma (560).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 marzo 1935—XIII, n. 271, col quale è accordato alla « Società subalpina di imprese ferroviarie » un sussidio straordinario di lire 700.000 (561).

*Dal Ministro delle finanze:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (550).

*Dal Ministro della guerra:*

Misura della rendita lorda da sottoporre a vincolo dotale per i capitani del Regio esercito con trattamento economico di primo capitano (562).

Modificazione all'articolo 177 del Testo Unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 8 settembre 1932—X, n. 1332 (563).

Istituzione delle cariche di maresciallo capo-banda e di sottufficiale tamburino presso i reggimenti di fanteria divisionale (564).

#### RELAZIONI.

*Dalla Commissione di finanza:*

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (550). — *Rel. DE VITO.*

*Dall'Ufficio centrale:*

Provvedimenti concernenti il credito peschereccio (536). — *Rel. CELESIA.*

#### Svolgimento di un'interrogazione.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca l'interrogazione del senatore Cogliolo al Ministro di grazia e giustizia « per sapere se intenda dare istruzioni perchè le procure del Re usino della facoltà di richiamare al tribunale per l'istruttoria e per il giudizio — facoltà loro attribuita dal Codice — i gravi processi di truffa, di lesioni colpose, di falso e degli altri principali reati che sono, quasi sempre senza precedente istruttoria, giudicati da pretori o da vice-pretori onorari ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro di grazia e giustizia per rispondere a questa interrogazione.

**SOLMI, ministro di grazia e giustizia.** Sono grato al senatore Cogliolo di avermi offerto l'occasione di accennare ad un argomento assai delicato quale è quello dell'uso della facoltà di avocare al tribunale procedimenti relativi a reati di naturale competenza del pretore.

L'articolo 31 del codice di procedura penale, infatti, dopo avere determinato i limiti di pena entro i quali la cognizione dei reati appartiene al pretore, stabilisce che tuttavia per tali reati il procuratore del Re, fino a che non sia per la prima volta aperto il dibattimento, con provvedimento insindacabile, può disporre la rimessione del procedimento al Tribunale.

Con circolare n. 2384 dell'8 maggio 1932, pubblicata nel *Bollettino Ufficiale*, n. 20 del 13 stesso mese, il mio predecessore, S. E. Rocco, saviamente raccomandò di fare uso dell'accennata facoltà per le materie che, o per la difficoltà delle indagini, o per la gravità delle conseguenze, specialmente civili, che vi sono connesse, meritano la cognizione più approfondita del giudice collegiale, quale ad esempio quelle delle lesioni colpose derivanti da incidenti ferroviari, tramviari o automobilistici e della falsità in giudizio. E, per garantire l'osservanza di queste istruzioni, richiese ai Procuratori generali la trasmissione di un prospetto periodico da inviarsi al Ministero ogni tre mesi.

Nei criteri che hanno ispirato codeste istruzioni convergo perfettamente, e desidero che le medesime continuino ad essere osservate.

Ma devo riconoscere che dai prospetti pervenuti risulta come l'uso della facoltà di che al secondo comma dell'articolo 31 del Codice di rito penale non sia così eccezionale come potrebbe apparire dall'interrogazione del senatore Cogliolo, in quanto anche a fermarsi al primo trimestre dell'anno in corso, tali rimissioni dai tribunali dei singoli distretti appaiono abbastanza frequenti; e in particolare furono 93 per Roma, 81 per Milano, 50 per Genova, 43 per Bologna, 28 per Bari, 96 per le altre Corti.

Riguardo all'inconveniente lamentato che

nelle preture reati di una certa gravità siano portati a giudizio senza una preliminare istruttoria, posso assicurare che è mio fermo intendimento che anche per tale materia sia rigorosamente osservata la circolare Rocco sopra ricordata.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cogliolo per dichiarare se è soddisfatto della risposta dell'onorevole Ministro.

COGLIOLO. Ringrazio il ministro della sua risposta, ma non posso dirmi soddisfatto che parzialmente. L'importanza giuridica e sociale della mia interrogazione è data dal considerare che il Codice penale vigente dà alla competenza del pretore il giudizio sopra tre quarti del territorio dei reati: associazioni antinazionali, vilipendio alla bandiera, abusi dei pubblici funzionari, oltraggi, falso giuramento, falsa testimonianza, falsità in scritture, scioperi, serrate, frode processuale, lesioni gravi dolose e colpose, istigazione all'aborto ed altri reati sono di competenza del pretore. In pratica chi giudica nelle città non è il pretore ma il vice pretore onorario, che può essere, e spesso è, un giovane appena laureato. Pensando alla gravità delle questioni che sorgono attorno a tali reati, alla gravità della pena fino a 3 anni di reclusione e alla gravità delle conseguenze patrimoniali, si ha un senso di sgomento a vedere questa parte della giustizia — parte difficile, delicata, pericolosa — affidata ad un giovane, che, per quanto studioso, non può avere la scienza del diritto e l'esperienza della vita necessarie per assolvere un tale compito (*Applausi*).

Aggiungasi — ed è la cosa più grave — che nel numero maggiore anzi quasi totale dei casi non viene fatta alcuna istruttoria, come il ministro riconosce e deplora, ed il cittadino si vede chiamato al pubblico dibattimento senza aver potuto difendersi in una fase preparatoria e segreta, come il Codice prescrive. Il collega Raimondi, che fu eccelso magistrato, nella sua recente relazione al bilancio della Giustizia ha con parole chiare ed energiche lamentati questi pericoli.

Nella mia lunga esperienza di avvocato io ho veduto dei casi nei quali potè parlarsi — senza retorica demagogica — di denegata giustizia, nei quali cioè un cittadino onesto, vittima di denunce ricattatorie, fu portato in

giudizio ed assolto con la formola più ampia, ma il solo fatto della imputazione turbò la pace della famiglia e creò nel pubblico il sospetto che malgrado l'assoluzione un qualche fondamento all'accusa doveva esserci stato.

Una regolare istruttoria avrebbe evitato il dolore, la vergogna e le spese di un pubblico processo.

Il Codice cercò di creare un rimedio a questi inconvenienti col dare al procuratore del Re la facoltà di avocare al Tribunale i processi più importanti per la natura del reato o per la gravità delle conseguenze ed ordinare una regolare preliminare istruttoria e, nel caso peggiore, affidare il giudizio al Tribunale. Ma purtroppo le Procure del Re si servirono e si servono in modo parco ed in qualche luogo in modo irrisorio di tale facoltà. Il Ministro Rocco con energica circolare del maggio 1932 lamentò gli inconvenienti or da me ricordati; lamentò che i pretori non facessero istruttorie; ed invitò i procuratori generali a ricordare ai procuratori del Re la facoltà di avocare i processi importanti e dalla pretura portarli in tribunale. Sono passati tre anni ma le cose sono peggiorate: la circolare Rocco è rimasta « vox clamans in deserto », ed io perciò invoco dal Ministro provvedimenti definitivi: o si abbandona il sistema delle circolari, o se le si fanno si deve farle rispettare (*Applausi*). L'argomento di questa mia interrogazione non è solo giuridico ma è sociale; io ho sempre osservato che si sopportano con rassegnazione i mali morali e fisici, i danni patrimoniali, i dolori dei quali è seminata la vita, ma ci si ribella contro le ingiustizie e contro la mancanza di una completa tutela giudiziaria. Quest'alto senso di giustizia, un vecchio adagio aveva con frase lapidaria espresso nella celebre formula: « Fiat justitia et pereat mundus »; in tempi successivi la formula più umana fu: « Fiat justitia ne pereat mundus ». Ma in ogni tempo, per la nostra millenaria tradizione, fra gli ideali di ogni popolo civile vi fu e vi è la giustizia per tutti, deboli e potenti, ricchi e poveri: giustizia in ogni tempo e in ogni luogo: « semper et ubique justitia » (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 144, che approva la Convenzione firmata in Roma il 30 gennaio 1935-XIII, tra il Governo italiano e la Società di navigazione Fiumana "Levante", concernente l'autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi "Levante" e "Orvieto" » (N. 514).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 144, che approva la Convenzione firmata in Roma il 30 gennaio 1935-XIII tra il Governo italiano e la Società di navigazione Fiumana "Levante", concernente la autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi *Levante* e *Orvieto* ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 144, che approva la Convenzione 30 gennaio 1935-XIII tra il Governo italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante », concernente l'autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi « Levante » e « Orvieto ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi » (524).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 162, che autorizza a nominare in soprannumero, guardiamarina, sottotenenti del Genio navale e sottotenenti delle Armi navali » (N. 526).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 162, che autorizza a nominare in soprannumero guardiamarina, sottotenenti del Genio navale e sottotenenti delle Armi navali ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 162, che autorizza a nominare, in soprannumero, guardiamarina, sottotenenti del Genio navale e sottotenenti delle Armi navali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 182, concernente la decorrenza del divieto di vendita dei formaggi vacchini e dei formaggi margarinati » (N. 527).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 182, concernente la decorrenza del divieto di vendita dei formaggi vacchini e dei formaggi margarinati ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 182, concernente la decorrenza del divieto di vendita dei formaggi vacchini e dei formaggi margarinati.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e l'istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS) » (N. 528).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, concernente variazioni allo ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e l'istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS) ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e l'istituzione della Milizia per la difesa costiera (M. da COS).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FELICI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FELICI. Onorevoli colleghi, dirò poche parole su questo disegno di legge. È un progetto di conversione ed è già motivo di soddisfazione constatare che ha i caratteri dell'urgenza.

Nel gennaio u. s. il Governo ha preso i provvedimenti che oggi noi siamo chiamati ad approvare in via di conversione. Sostanzialmente è tutta una forma di preparazione del Paese a quello che può essere il domani lontano o immediato. Sostanzialmente anche questo dobbiamo dire: che ai miti delle soprapotenze di certe determinate nazioni, che supervalorizzano la loro potenza bluffisticamente, vantando preparazioni belliche, mezzi e gas chimici eccezionali, noi rispondiamo opponendo ad ogni mezzo che esse vantano un mezzo uguale, e forse anche superiore. Siamo ancora al concetto delle legioni romane: Giulio Cesare dovè persuadere i suoi che i Germani non erano tali da impaurire le legioni romane.

Io vi prego perciò di prendere in considerazione questo decreto e di permettermi di fare al Governo alcune modeste raccomandazioni.

Leggiamo nella relazione del collega Cattaneo che la Milizia costiera è destinata a funzionare nelle piazze militari marittime di La Spezia, Venezia, La Maddalena e Messina-Reggio. Ora la difesa costiera o non avrà la necessità di esplicitarsi, perchè altri saranno gli obiettivi, o dovrà essere intiera, completa e non circoscritta a queste uniche piazze forti. Queste piazze forti hanno bisogno di una difesa dalla parte di terra, non difesa dagli armamenti normali di tutte le piazze forti. Ma allora anche i lunghi tratti di costa, che si interpongono tra queste piazze forti, è indispensabile siano muniti di una potente difesa costiera.

A questo proposito si dice che l'Esercito e la Marina porranno a disposizione della Milizia speciali artiglierie. Ma io domando se vi è una disposizione per la quale anche a questa Milizia, specializzata nella difesa costiera, si debbono fornire quei treni armati, che il nostro Grande Ammiraglio Thaon di Revel nella passata guerra sostenne con tanta tenacia, e che hanno reso indiscutibili e miracolosi servizi per la difesa di città e di coste che, altrimenti, sarebbero restate esposte all'ira nemica. Questi treni armati debbono passare alla Milizia per la difesa costiera? E quali sono le disposizioni per le quali tutta l'artiglieria

celata e non palese deve passare a questa Milizia? Io dico che vi deve essere certamente un collegamento tra la Milizia costiera e la Milizia antiaerea, di modo che la difesa possa essere fatta cumulativamente, specialmente per quanto riguarda il servizio delle vedette. È certo che si deve trovare un mezzo organico per meglio unificare la difesa antiaerea e la difesa costiera, e ciò per garantire la piena sicurezza. Questo è uno dei voti che mi permetto di presentare al Governo.

Il secondo è questo: giustamente si è stabilito che gli ufficiali addetti a questa difesa devono essere anziani e che la Milizia non può essere costituita se non da uomini che abbiano 35 o 40 anni, a seconda della specialità a cui sono destinati. Ma io dico che queste disposizioni dell'articolo 17 vanno applicate con molta cautela e che soprattutto va intensificata la preparazione: specialmente in questo momento si debbono richiamare molti di coloro che sono destinati a queste milizie, antiaerea e costiera, affinché l'addestramento venga a rafforzare la fiducia che tutti hanno in questa milizia magnifica e patriottica, e la renda veramente tale da assicurare la difesa del Paese.

Non ho altro da aggiungere. Mi sono permesso di richiamare l'attenzione del Governo, non perchè questo non abbia provveduto e pensato a tutto (ciò è indubitato), ma per esprimere un voto e cioè che sia unificato questo concetto di difesa territoriale fino al punto che le organizzazioni che sono costituite per la difesa delle popolazioni civili, e le organizzazioni che sono costituite per la difesa antiaerea vengano possibilmente a costituire un ente unico, il quale garantisca sia le coste, sia le popolazioni dagli attacchi nemici.

Questo è il mio voto e la mia preghiera (*Approvazioni*).

CATTANEO GIOVANNI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CATTANEO GIOVANNI, *relatore*. Io non posso entrare nel merito dei voti espressi dal collega Felici, in quanto riguarda il programma futuro della difesa delle coste e la possibilità di ampliare le attribuzioni della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che, come bene è stato detto, dà tutte le garanzie di poter compiere quei doveri e quelle mansioni che le ven-

gono affidati. Per quanto riguarda gli accenni che il senatore Felici ha fatto di incompletezza apparente del passaggio alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale della difesa costiera delle piazze de La Spezia, Venezia, La Maddalena e Reggio-Messina, affermando che sia un passaggio soltanto parziale, devo chiarire che queste piazze sono così particolarmente indicate nel decreto in quanto il decreto provvede al passaggio alla Milizia delle artiglierie da costa finora appartenenti all'Esercito, ma non esclude che nell'avvenire si possano avere altre cessioni di artiglierie o di elementi costieri di altro genere. Per ora il decreto-legge contempla solo quelle e non esclude affatto che vi sia in avvenire un progresso in questo ampliamento di attribuzioni nella difesa costiera per parte della nostra Milizia. Questo poi risulta anche dal contesto del decreto-legge che è così elastico e ben fatto, che mentre ha sanzionato tutto quello che è avvenuto negli anni passati fino ad oggi, dice ancora che nell'avvenire potranno verificarsi completamenti di ordinamento e prevede l'eventualità di varianti nel bilancio e negli assegni del Ministero delle finanze.

Il collega Felici ha fatto anche un accenno molto simpatico ad una auspicata fusione armonica di tutti gli elementi che devono concorrere alla difesa antiaerea e quindi anche della protezione della popolazione civile. A questo riguardo, poichè della questione della difesa antiaerea nel senso di proteggere la popolazione civile io sono investito di qualche attribuzione, debbo dichiarare che sarebbe opportuno oggi distinguere bene la dicitura di « difesa antiaerea » da quella di « protezione antiaerea ». Si tratta di cose che hanno due significati ben distinti, poichè si provvede a questi due diversi elementi di difesa in modo alquanto differente. Si deve intendere per difesa antiaerea quella che ha stretta relazione con la manovra aerea, che ha carattere eminentemente militare, che richiede speciali armamenti e servizi e quindi si svolge nell'ambito delle Forze Armate e più specialmente dell'Esercito, della Milizia e della Aeronautica. Invece per protezione antiaerea deve intendersi quel complesso di provvedimenti che la popolazione civile può prendere anche da se stessa per diminuire i danni dell'attacco aereo. I collegamenti tra la protezione della popolazione civile e la difesa antiaerea

sono molto semplici. Il punto di contatto tra loro è il segnale di allarme; ma tutto ciò che riguarda la protezione della popolazione civile ha una tecnica sua propria, alquanto semplice che è in possesso dell'ingegneria civile e dell'industria e che non ha nulla a che fare con la tecnica della difesa antiaerea e l'impiego di artiglieria controaerea di mitragliatrici, di aeroplani di contrattacco.

Chiarito questo punto, non ho altro da aggiungere (*Approvazioni*).

ZUPELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUPELLI. Onorevoli Colleghi, l'artiglieria da costa fino ad oggi ha disimpegnato meravigliosamente il servizio delle nostre piazze-forti. L'artiglieria da costa non fa soltanto la difesa, ma studia anche i mezzi per la difesa e ha bisogno di una capacità professionale non indifferente. Noi in un certo momento siamo stati alla testa per tutto ciò che riguardava i telemetri, i gonio-telemetri ed altri strumenti del genere. Abbiamo avuto delle vere celebrità in materia. Ora io faccio una viva raccomandazione al Ministero della guerra e a quello della marina, perchè, nello scegliere le persone che si metteranno a capo di questo importantissimo servizio di difesa, si proceda con la massima cura, in modo da poter fare assegnamento su delle vere competenze tecniche, le quali non debbono soltanto occuparsi della manutenzione di ciò che esiste oggi, ma debbono anche studiare e concretare i progetti per migliorare questo servizio, in modo da assicurare alle nostre piazze-forti una difesa efficiente non soltanto oggi, ma anche nell'avvenire (*Approvazioni*).

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. All'onorevole senatore Felici faccio osservare che questo decreto-legge, da convertirsi in legge, non parla di difesa costiera, ma fa cenno solamente a variazioni nei riguardi dell'ordinamento della Milizia; e cioè si riferisce a questo trapasso del servizio di artiglieria costiera dall'esercito alla Milizia.

Nessun accenno al nostro sistema difensivo costiero, nei riguardi delle attribuzioni dell'E-

sercito e della Marina; cioè nessuna variazione in merito.

La variazione è notevole nell'ordinamento poichè noi passiamo le artiglierie costiere, come passammo le antiaeree, dall'Esercito alla Milizia. Tutto questo risponde non ad una trasformazione qualsiasi, caotica, astratta, buttata giù, ma è conforme a quel criterio organico con cui stiamo plasmando l'Esercito per renderlo sempre più aderente alla sua realtà, che è la guerra. (*Approvazioni*). Voi, onorevoli senatori, esaminerete a giorni un progetto sul nuovo ordinamento territoriale militare, attraverso il quale il territorio viene ripartito in zone militari che, riunite poi e raggruppate in dipartimenti, fanno capo al Sottocapo di stato maggiore territoriale. Ossia: vi è un Capo di stato maggiore generale e due Sottocapi: uno territoriale che sovrasta alle attività strettamente vincolate al territorio (quali, ad esempio, la difesa antiaerea e la difesa costiera); l'altro si occupa dell'Esercito operante.

Tutto questo, onorevole Felici, fa parte di altro problema del massimo interesse che esorbita dal decreto-legge in discussione.

Ciò nonostante tengo ad assicurare il Senato, sempre così premuroso dei problemi militari, che a questa organizzazione costiera l'amministrazione della guerra porta tutto il più vivo interessamento come appunto desidera il senatore Felici: anzi ad assicurarla quanto meglio possibile risponde la nuova organizzazione territoriale.

In merito poi alle osservazioni del relatore senatore Cattaneo — il quale è a capo di una delle attività che contribuiscono alla difesa antiaerea — tengo ad aggiungere che anche in questa materia stiamo provvedendo per perfezionarla nel grande quadro dell'organizzazione sopra indicata.

In ultimo, riferendomi a quanto ha affermato il senatore Zupelli con la sua nota competenza, lo assicuro che l'artiglieria costiera — nonostante la trasformazione in corso — resterà salda e fedele alle sue grandi tradizioni.

Il senatore Zupelli e tutti i colleghi di quest'Alta Assemblea siano pure certi che noi marciamo decisi verso l'avvenire guardando sempre al passato, così ricco di esperienza gloriosa (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 165, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 21 febbraio 1935-XIII, n. 153 e 28 febbraio 1935-XIII, n. 170, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 529).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 165, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 21 febbraio 1935-XIII, n. 153 e 28 febbraio 1935-XIII, n. 170, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Carletti di darne lettura.

CARLETTI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 165, concernente variazioni allo stato di previsione della entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e sono convalidati i decreti Reali 21 febbraio 1935-XIII, n. 153 e 28 febbraio 1935-XIII, n. 170, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di

parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

*I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.*

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Albricci, Aldi Mai, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Bergamini, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Brusati Ugo, Burzagli.

Caccianiga, Campili, Campolongo, Canevari, Carletti, Casertano, Casoli, Castelli, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Cavazzoni, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimenti, Cian, Cicconetti, Cini, Cogliolo, Colosimo, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Cremonesi, Crispo Moncada, Croce, Curatulo.

D'Achiardi, Dallolio, D'Ancora, De Marchi, De Marinis, De Martino Augusto, De Riseis, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Terranova, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Fabri, Facchinetti, Faggella, Faina, Falcioni, Fantoli, Fara, Farina, Fedele, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Frascchetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giannini, Giardini Ernesto, Gigante, Giordano Davide, Giuliano, Giuria, Giuriati, Gonzaga, Graziosi, Grosso, Guacero, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Krekich.

Lago, Landucci, Lanza Branciforte, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi, Lucioli, Lüstig.

Majoni, Mambretti, Mango, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marcello, Marozzi, Martin-Franklin, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Mesedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millosevich, Montefinale, Montresor, Montuori, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Eugenio, Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci.

Occhini, Orsi Pietro.

Padiglione, Pais, Pecori Giraldi, Perla, Petrone, Piaggio, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Ettore, Pozzo, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo delle Torrazze, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Salvi, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Scotti, Sechi, Silj, Solari, Soler, Spezzotti, Spiller.

Tallarico, Taramelli, Tiscornia, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre, Tosti di Valminuta, Treccani.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venino, Versari, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 144, che ap-

prova la Convenzione firmata in Roma il 30 gennaio 1935-XIII, tra il Governo italiano e la Società di navigazione fiumana « Levante » concernente l'autorizzazione alla predetta Società a vendere i piroscafi « Levante » e « Orvieto » (514):

Senatori votanti . . . . . 231

Favorevoli . . . . . 223

Contrari . . . . . 8

**Il Senato approva.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi (524):

Senatori votanti . . . . . 231

Favorevoli . . . . . 223

Contrari . . . . . 8

**Il Senato approva.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 162, che autorizza a nominare in soprannumero guardiamarina, sottotenenti del Genio navale e sottotenenti delle Armi navali (526):

Senatori votanti . . . . . 231

Favorevoli . . . . . 223

Contrari . . . . . 8

**Il Senato approva.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 gennaio 1935-XIII, n. 182, concernente la decorrenza del divieto di vendita dei formaggi vacchini e dei formaggi margarinati (527):

Senatori votanti . . . . . 231

Favorevoli . . . . . 225

Contrari . . . . . 6

**Il Senato approva.**

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935-XIII, n. 181, concernente variazioni all'ordinamento della Milizia per la difesa controaerei (M. DICAT) e l'istituzione

LEGISLATURA XXIX — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 16 MAGGIO 1935

della Milizia per la difesa costiera (M. da COS) (528):

Senatori votanti . . . . .	231
Favorevoli . . . . .	221
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 febbraio 1935-XIII, n. 165, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei vari Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 21 febbraio 1935-XIII, n. 153 e 28 febbraio 1935-XIII, n. 170, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (529):

Senatori votanti . . . . .	231
Favorevoli . . . . .	224
Contrari . . . . .	7

Il Senato approva.

#### Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Montefinale a presentare una relazione.

MONTEFINALE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 gennaio 1935-XIII, n. 36, recante modificazioni al Testo Unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 21 marzo 1929, n. 629 (502).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Montefinale della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (550).

La seduta è tolta (ore 17,30).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.